

MISSIONE 3 – ANALISI DEL “DECRETO INFRASTRUTTURE” (D.L. 121 DEL 10 SETTEMBRE 2021) – ART. 7



PNRR

LE SCHEDE SINTETICHE

Disposizioni urgenti in materia di trasporto aereo

L'articolo 7 autorizza la prosecuzione dei collegamenti tra lo scalo di Milano Linate e gli aeroporti del Regno Unito, a condizione di reciprocità, sino al 30 ottobre 2022 (comma 1); prevede, inoltre, disposizioni relative all'amministrazione straordinaria di Alitalia ed alla cessione dei beni aziendali, al fine di velocizzare il completamento della procedura di cessione degli asset, in linea con quanto previsto dalla Commissione europea (comma 2). Con una modifica approvata dalla Camera dei deputati, si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca annualmente alle Commissioni parlamentari sull'attuazione del piano industriale di ITA S.p.a.

Articolo 7 comma 1

(I voli tra lo scalo di Milano Linate ed il Regno Unito)

Il **comma 1**, al fine di assicurare il pieno rispetto del vigente sistema di distribuzione del traffico aereo sul sistema aeroportuale milanese e di consentire una transizione ordinata nel settore del trasporto aereo che eviti, anche in considerazione degli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, disservizi per il traffico di passeggeri e merci da e verso gli aeroporti del Regno Unito, stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 17-quater del decreto-legge n. 22 del 2019 si applicano fino alla data del 30 ottobre 2022 (si ricorda che il citato articolo ha disposto che i vettori UE e del Regno Unito possano, in via transitoria e comunque non oltre 18 mesi dalla data di recesso, continuare ad operare collegamenti di linea *point to point*, mediante aeromobili del tipo *narrow body* (corridoio unico), tra lo scalo di Milano Linate e altri aeroporti del Regno Unito, nei limiti della definita capacità operativa dello scalo di Milano Linate e a condizione di reciprocità).

Articolo 7 comma 2

(Le modifiche alle procedure relative all'amministrazione straordinaria di Alitalia S.p.a. ed alla cessione dei beni aziendali)

Il **comma 2** modifica la disciplina dei poteri dei Commissari straordinari in relazione al trasferimento dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria e alle altre società del medesimo gruppo anch'esse in amministrazione straordinaria, in coerenza con la decisione della Commissione europea. In tal senso, vengono apportate numerose modifiche all'articolo 11-quater del decreto-legge 25

maggio n. 73 del 2021 (in particolare, il comma 2 sostituisce i commi 4 e 9 dell'articolo 11-quater del decreto-legge n. 73 del 2021, riguardanti disposizioni sulla società Alitalia S.p.A., ed inserisce nel medesimo articolo il comma 9-bis).

Articolo 7-bis

(Istituzione della Giornata nazionale “Per non dimenticare”)

L'articolo 7-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede l'istituzione della Giornata nazionale “Per non dimenticare”, individuandola nella data dell'8 ottobre di ciascun anno, in memoria del disastro aereo di Linate. Come esplicitato al comma 1, con la previsione di questa ricorrenza si intende promuovere la sicurezza dei mezzi di trasporto in termini di tutela dell'incolumità delle persone e dei beni coinvolti nelle operazioni di trasporto dei passeggeri.

Il comma 2 precisa che tale giornata non determina gli effetti civili di cui alla legge 260/1949 né, qualora cada in giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, come previsto dalla legge 5 marzo 1977, n. 54.

Il comma 3 dispone in merito alle iniziative che possono essere assunte in occasione di questa ricorrenza. In particolare, le istituzioni che hanno competenza nel settore, comprese le scuole di ogni ordine e grado, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, possono organizzare in tutto il territorio nazionale cerimonie, iniziative e incontri al fine di ricordare le vittime degli incidenti e di sensibilizzare l'opinione pubblica alla sicurezza nel trasporto, alla centralità del passeggero, al rispetto della dignità umana e del valore della vita di ogni singolo individuo. Il comma 4 specifica, infine, che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi oneri per la finanza pubblica.

Riferimenti normativi	D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156 (in G.U. 09/11/2021, n. 267)
Tag	Trasporto aereo, Alitalia
Voci di glossario	

Per approfondimenti si veda il link:

[D.L. 121/2021- Infrastrutture e trasporti \(camera.it\)](#)